

SENTENZA BREVE N. 687 DEL 13/04/2011 - TAR TOSCANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 codice processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2011,
proposto da:

AAAAA HHHHHH, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura
di Firenze-Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Prefetto
pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Firenze, presso cui domiciliavano per legge in Firenze, via degli
Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze prot. n.
P-FI/L/N/2009/107291 del 10 dicembre 2010, ricevuto a mezzo del servizio
postale il 27 dicembre 2010, con il quale è stato rigettato la domanda di
emersione dal lavoro irregolare, ex legge n. 102/2009, nonché di ogni
altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al
ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e
della Prefettura di Firenze Sportello Unico per l'Immigrazione, con la
relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 il dott. Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo
amministrativo;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato in data 8
febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, il cittadino
marocchino indicato in epigrafe chiedeva l'annullamento, previa
sospensione, del decreto con il quale il dirigente dello Sportello Unico
per l'Immigrazione di Firenze aveva respinto l'istanza presentata per
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ex legge n. 102/09,
fondandosi sulla circostanza per la quale lo straniero risultava
condannato per un reato previsto dall'articolo 381 c.p.p., ostativo per
l'ottenimento della "sanatoria";

Rilevato che il ricorrente, pur ammettendo di essere stato condannato dal
G.I.P. del Tribunale di Firenze, con sentenza ex articolo 444 c.p.p.
(irrevocabile in data 11 ottobre 2003), per i reati di cui agli articoli
582 e 583 c.p.p., lamentava "Eccesso di potere sotto il profilo del

travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità", in quanto nel frattempo era stata richiesta la dichiarazione di estinzione del reato, risultando trascorsi oltre cinque anni dalla condanna senza commissione di altri reati, per cui l'estinzione era avvenuta per decorso del tempo al momento dell'adozione del provvedimento impugnato senza che rilevasse la necessità di una sentenza giudiziaria, comunque meramente dichiarativa;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso, e che il ricorrente, in data 24 marzo 2011, depositava in giudizio copia della dichiarazione di estinzione del reato, nel frattempo pronunciata in data 16 marzo 2011 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 31 marzo 2011, il Collegio, sentite le parti sull'applicazione dell'articolo 60 codice processo amministrativo, tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso è fondato in quanto il Collegio, prendendo atto della situazione di fatto e della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diniego della richiesta "sanatoria" è illegittimo allorchè, alla data del relativo provvedimento adottato, era decorso il quinquennio di cui all'articolo 445 c.p.p., ritiene applicabile tale conclusione alla presente fattispecie, in considerazione anche dell'intervenuta riabilitazione del ricorrente nel corso del giudizio con provvedimento dichiarativo del Giudice competente (Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.10, n. 5134);

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere accolto ma che le spese del giudizio possono compensarsi integralmente, attesa l'oscillazione giudiziale ancora in atto

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/04/2011

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)